



Università degli Studi di Napoli Federico II

Marca da bolo

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Per lo svolgimento di attività didattica pratica relativa all'offerta formativa del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

TRA

l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Facente Funzioni Angela Zampella,

E

la **Regione Campania - Centro Regionale di Incremento Ippico**, con sede legale in Napoli, Via S.Lucia n.81, Partita I.V.A. n.03516070632 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato dal Rappresentante Legale P.T dott. Claudio Ansanelli,

Premesso che

- presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento del titolo;
- l'art. 27 del DPR 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nonché di competenze professionali aggiuntive;
- l'art. 8 comma 1° della Legge 341/90, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per lo svolgimento di attività didattica pratica supervisionata da un Responsabile nell'ambito dei Corsi di studio (compresi dottorato, master, specializzazione e corso di perfezionamento) attivi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali, finalizzata ad integrare e perfezionare le conoscenze professionali e la formazione culturale dello studente ed a sperimentare modalità didattiche innovative mediante la partecipazione ad attività di natura pratico-applicativa, può avvalersi di risorse e strutture esterne all'Università.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche integrative

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche supervisionate saranno oggetto di una reciproca consultazione tra il docente o i docenti tutor dell'attività formativa interessata ed il responsabile del Soggetto ospitante.

La responsabilità dell'attività didattica pratica supervisionata spetta inderogabilmente al Docente o ai Docenti tutor; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze professionali del Soggetto ospitante.

Per gli studenti che svolgeranno attività didattica pratica supervisionata, in base alla presente convenzione, sarà cura del docente titolare dell'attività formativa far pervenire all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo un elenco completo:

- nominativo dello studente
- matricola
- sede e periodo di svolgimento attività formativa

o far compilare allo studente il progetto formativo.

Qualsiasi attività svolta dallo studente nell'ambito dell'attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto Ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente.

Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività didattica pratica.

Art. 3

Copertura assicurativa

L'Università garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività didattica pratica supervisionata, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 4

Oneri

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante.

La presente convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Art. 5

Sicurezza nelle attività didattiche-pratiche

Il **Soggetto Promotore** provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, **laddove necessaria e prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L; 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI, ove necessari.

Il **Soggetto Ospitante** si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di Libero Professionista;
- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, **se necessario**, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;
- e. integrare, **laddove necessario**, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, **se necessario**, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI, ove necessari, e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento dell'attività formativa, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

Art. 6

Obblighi del Docente

Il **docente che richiede l'attivazione della convenzione**, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la **verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II** a seconda che sia Azienda/Ente o Libero Professionista);
- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti **laddove prevista** (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI, ove necessari.

Art. 7

Durata e Recesso

La presente convenzione ha la durata di **tre anni** a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa.

Art. 8

Trattamento dati personali

L'Università degli Studi di Napoli Federico II e la Regione Campania - Centro Regionale di Incremento Ippico, si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. nonché, ove rilevanti, dai provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le Parti garantiscono che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e che saranno posti in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa su richiamata nonché si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate volte a garantire che il trattamento sia conforme al medesimo GDPR.

Le Parti, nell'ambito del trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, assumono la qualità di Titolari autonomi.

Il soggetto ospitante nominerà, con separato atto, i tirocinanti quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del GDPR.

Art. 9

Profili di Responsabilità delle parti

Le Parti si impegnano a rispettare integralmente gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e funzioni. Ognuna di esse risponde dei danni diretti e indiretti derivanti da inadempimenti, negligenze, violazioni o inosservanze di norme e obbligazioni assunte, nei limiti previsti dalla legge.

L'Università, in qualità di Soggetto Promotore, risponde della corretta attivazione del tirocinio curricolare, della copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, nonché della verifica della sussistenza dei requisiti formativi e di sicurezza del Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante è tenuto ad assicurare condizioni di sicurezza, igiene e idoneità degli ambienti di lavoro conformi al D.Lgs. 81/2008, nonché a vigilare sul corretto svolgimento delle attività di tirocinio.

Il tirocinante è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante, mantenendo una condotta diligente e rispettosa delle norme di sicurezza, deontologia e riservatezza.

Art. 10

Proprietà intellettuale

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.

Sono comunque garantiti i diritti morali d'autore dello studente.

Art. 11

Clausola di manleva

Il Soggetto Ospitante si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Promotore da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento, ivi comprese eventuali spese legali, proveniente da terzi per danni causati da violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione imputabili al Soggetto Ospitante nell'esecuzione della Convenzione stessa. Parimenti, il Soggetto Promotore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Ospitante da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento, ivi comprese eventuali spese legali, proveniente da terzi per danni causati da violazioni degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione imputabili al proprio personale o collaboratori nell'esecuzione della Convenzione stessa".

Art. 12

Risoluzione delle controversie

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia nascente dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso i cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di indicare quale Foro esclusivo quello di Napoli.

Art.13

Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.

Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.

E' soggetta ad imposta di bollo di **euro 32,00** ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante salvo il caso in cui quest'ultimo sia:

☒ Ente dell'Amministrazione dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, così come disposto all'art.16 della tabella, allegato B al D.P.R. n.642/1972
e pertanto l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà a carico del Soggetto Promotore, in modo virtuale, con Autorizzazione Agenzia delle Entrate n.16825 del 20/03/1989 estesa con autorizzazione n.45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Firma e timbro Soggetto Promotore
Il RETTORE FACENTE FUNZIONI
Angela ZAMPELLA

Firma e timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale pt
Claudio ANSANELLI

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: Regione Campania - Centro Regionale di Incremento Ippico

Sede legale: Via S.Lucia n.81, Napoli

Email: incrementoippico@regione.campania.it

PEC: agricoltura.governance@pec.regione.campania.it

Sede attività: Centro regionale di Incremento Ippico, Via Caserta 45, Santa Maria Capua Vetere (CE)

Recapito Corrispondenza: Via Caserta 45, Santa Maria Capua Vetere (CE)

Settore di attività: ☒ Pubblica Amministrazione

Partita IVA Regione Campania Partita I.V.A. n.03516070632

Legale Rappresentante PT.:

Dirigente - Dott. Claudio Ansanelli

Regione Campania- Direzione Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Settore 207.02.00 Gestione, controllo e semplificazione dei processi amministrativi in ambito agricolo - Valorizzazione

UOS 207.02.02 Servizi territoriali provinciali di Salerno - Gestione del rischio

UOS 207.02.04 Servizi territoriali provinciali di Caserta – Promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari forestali della pesca e acquacoltura

Tel.0817967250

Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Responsabile del Centro Dott.ssa AGNESE RINALDI

Telefono 329/9667165 email: agnese.rinaldi@regione.campania.it

Indirizzo PEC per l'inoltro dei progetti formativi da sottoscrivere _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpdp@unina.it; PEC: rpdp@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@unina.it; PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'ateneo:

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previste dall'art.46 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante
Dott. Claudio Ansanelli

ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ITALIA
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000) In qualità di _____ del
soggetto ospitante,

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett.b e art. 34, D.Lgs. 81/08
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett.a; artt. 47, 48, 49 e 50)
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D. Lgs. 81/08).
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10)
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425)
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: art. 43-46; DM 02/09/2021; DPR 151/11; DM 388/03) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data

Firma e timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale e del suo Delegato*

ALL. II
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)

In qualità di **libero professionista**, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore

DICHIARA

☐ che le attività in convenzione per i tirocinanti si svolgeranno presso i seguenti enti pubblici / aziende

☐ che le attività in convenzione, da effettuarsi in ambiti diversi da quelli sopraelencati, si svolgeranno in spazi che presentano caratteristiche idonee, in materia di sicurezza, per accogliere tirocinanti universitari e per l'esecuzione delle attività previste.

Data

Firma e Timbro Libero professionista*
